



A.B.S.E.A.
ASSOCIAZIONE BOLOGNESE
SPEDIZIONIERI E AUTOTRASPORTATORI

Oggetto: Vertenza Autotrasporto - Protocollo d'intesa Governo-Associazioni Autotrasporto – Prime disposizioni normative

La vertenza dell'autotrasporto di questi giorni ha portato alla sottoscrizione di un Protocollo di intesa tra il Governo e le Associazioni componenti del Comitato Centrale dell'Albo.

Il documento contiene impegni su risorse da destinare al settore, alcuni dei quali già tradotti in norme nel decreto legge n. 21 del 21.03.2022, tra cui in particolare la misura per ridurre l'impatto dell'aumento del gasolio di quest'ultimo periodo.

Ulteriori impegni vertono sulla regolamentazione del settore al fine di rafforzarne la tenuta sul mercato.

Il Protocollo valorizza il contratto scritto al fine di incentivare la stabilizzazione dei rapporti tra committenti e autotrasportatori. E' stato infatti previsto per la determinazione del corrispettivo in caso di contratti verbali siano adottati i valori indicativi di riferimento pubblicati dal Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili, mentre la libera contrattazione resta garantita dalla forma scritta del contratto.

Il Protocollo ha inoltre previsto che il nuovo requisito dello stabilimento introdotto col Regolamento n.1055/2020 (numero di veicoli e conducenti proporzionato col volume di operazioni di trasporto effettuate) sia perimetrato sulle imprese che effettuano materialmente il servizio e che per le aziende di trasporti a collettame il requisito sia soddisfatto dal possesso dell'autorizzazione postale.

Riguardo alle autorizzazioni di autotrasporto, tenuto conto che il citato Regolamento n.1055/2020 prevede che l'accesso all'attività non possa sottostare ad ulteriori vincoli rispetto a quanto previsto dal Regolamento stesso, il Protocollo prevede uno specifico Fondo, incrementato anche attraverso le risorse del PNRR, al fine di erogare contributi forfettari (da 5 a 10 mila euro) per gli autotrasportatori monoveicolari che escono dal mercato.

Il Protocollo prevede inoltre la promozione sul piano normativo di ogni soluzione che rafforzi i controlli della Guardia di Finanza e dell'Agenzia delle Entrate sul rispetto dei tempi di pagamento coinvolgendo anche l'AGCM e il Comitato Centrale dell'Albo, nonché il proseguimento del confronto tra committenza e autotrasporto per la revisione delle regole che mirino a garantire il rispetto dei tempi certi di carico e scarico delle merci.

Infine viene prospettata la definizione di un nuovo regolamento sul *Marebonus* per attribuire gli incentivi direttamente alle imprese di autotrasporto, nonché sul *Ferrobonus*.

Di seguito si illustrano le disposizioni già trasposte nel Decreto Legge in oggetto:

Riduzione aliquote accise (art.1 e art.17) – È stato disposto per i prossimi 30 giorni un abbattimento dell'accisa gasolio di 25 centesimi al litro da usufruire direttamente alla pompa, quindi anche per i veicoli che non hanno diritto ai rimborsi sulle accise (veicoli inferiori a Euro 5 e veicoli sotto le 7,5 tonnellate).

Per contro durante i 30 giorni non si applica l'ordinaria disposizione sulla riduzione delle accise per vincoli comunitari in materia. Ulteriori benefici, presumibilmente crediti di imposta, saranno previsti a breve con un decreto interministeriale MIMS-MEF per uno stanziamento totale di 500 milioni di euro.



A.B.S.E.A.
ASSOCIAZIONE BOLOGNESE
SPEDIZIONIERI E AUTOTRASPORTATORI

Risorse per Marebonus e Ferrobonus (art.13) – È stata autorizzata la spesa di 38,5 milioni di euro per finanziare ulteriormente gli incentivi per il trasporto combinato marittimo e ferroviario (art.1 c.647-649 L.n.208/2015), previo nulla osta della Commissione Europea. In particolare per il *Marebonus* sono stati stanziati per quest'anno ulteriori 19,5 milioni di euro che si sommano ai 19,5 milioni di euro per il 2022 stanziati dalla Legge di Bilancio 2021 (per il periodo dal 2023 al 2026 resta lo stanziamento annuale di 21,5 milioni di euro); riguardo al *Ferrobonus* sono stati stanziati per quest'anno ulteriori 19 milioni di euro che si sommano ai 19 milioni di euro per il 2022 stanziati dalla Legge di Bilancio 2021 (per il periodo dal 2023 al 2026 resta lo stanziamento annuale di 22 milioni di euro); si rammenta che recentemente è stato emanato il decreto dirigenziale (DD MIMS n.24 del 7.3.22) con il quale sono stati stabiliti i termini e le modalità per la presentazione delle domande del *Ferrobonus* per l'annualità 2022.

Clausola gasolio (art.14 c.1) – È stato previsto che tra gli elementi essenziali dei contratti di trasporto in forma scritta (art.6 D.Lgvo n.286/2005) sia ricompresa una clausola di adeguamento al costo del carburante che, sulla base delle variazioni intervenute nel prezzo del gasolio a seguito delle rilevazioni mensili del Ministero della Transizione Ecologica, preveda l'adeguamento del corrispettivo qualora dette variazioni superino del 2 per cento il valore preso a riferimento al momento della sottoscrizione del contratto o dell'ultimo adeguamento effettuato.

Valori di riferimento dei costi di esercizio (art.14 c.2) – È stato previsto che per la determinazione del corrispettivo in caso di contratti di trasporto in forma orale si adottino i *valori indicativi di riferimento dei costi di esercizio* pubblicati dal MIMS sul proprio sito internet e aggiornati con cadenza trimestrale.

Riduzione compensata pedaggi (art.15 c.1) – Sono stati stanziati ulteriori 15 milioni di euro per l'anno 2022 che si aggiungono ai 20 milioni stanziati recentemente dal *DL Energia* a favore del Comitato Centrale dell'Albo Autotrasportatori per il riconoscimento delle riduzioni compensate dei pedaggi autostradali.

Deduzioni forfettarie IRPEF per spese non documentate (art.15 c.2) – Per l'anno 2022 lo stanziamento per le deduzioni giornaliere che le imprese in regime di contabilità semplificata possono applicare nella dichiarazione dei redditi è stato incrementato di ulteriori 5 milioni di euro; queste nuove risorse si aggiungono all'incremento di 5 milioni previsto dal recente *DL Energia*.

Soppressione contributo ART 2022 per l'autotrasporto (art.16) – E' stato previsto che le imprese di autotrasporto merci in conto terzi iscritte all'Albo siano esonerate dalla contribuzione all'ART per quest'anno.

RIF. 69 – 2022





Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità sostenibili

Protocollo d'intesa

Il giorno 17/03/22, presso la sede del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, sito in Piazza di Porta Pia, 1, è stata raggiunta la seguente intesa fra il Governo, rappresentato dal Vice Ministro Sen. Teresa Bellanova,

le Associazioni di categoria dell'autotrasporto rappresentative a livello nazionale

Premesso che:

- Le Associazioni di categoria dell'Autotrasporto hanno rappresentato la grave difficoltà in cui versano le imprese a causa del costante aumento del prezzo del carburante che si aggiunge alle debolezze strutturali di sistema della catena logistica che si riversano sulle imprese di trasporto;
- Sono in corso agitazioni spontanee del settore dell'autotrasporto con conseguenti problematiche legate alla interruzione di servizi in particolare nel Sud del Paese e con il concreto rischio di un fermo nazionale dei servizi di autotrasporto in relazione, in particolare agli aumenti di costo dovuti all'enorme incremento degli oneri per l'energia e quindi al costo del gasolio e del GNL.

Considerato che:

- la categoria ha posto anche ulteriori questioni attinenti, in particolare:
 - la richiesta di accelerare il riparto delle risorse per interventi a favore dell'autotrasporto,
 - la richiesta di interventi normativi per il rafforzamento del contratto scritto e la tutela della parte più debole in caso di contratti non scritti, con l'introduzione dell'obbligo di adozione dei costi di riferimento pubblicati ed aggiornati dal Ministero,
 - la richiesta di maggiori controlli per garantire il rispetto dei tempi di pagamento dei servizi di trasporto,
 - la definizione delle questioni lasciate aperte dall'entrata in vigore del Regolamento europeo 1055/2020 che modifica i Regolamenti 1071 e 1072/2009,
 - la legalità ed ostacolare la concorrenza sleale di vettori italiani, comunitari e extra comunitari che non rispettano le regole,
 - la necessità di evitare anche per il corrente anno il contributo richiesto dall'Autorità di regolazione dei trasporti.
- il Governo riserva particolare attenzione al settore dell'autotrasporto, vitale per l'economia del Paese, e dal suo insediamento ha dato corso senza soluzione di continuità ad azioni conseguenti, proseguendo il confronto con le Associazioni di categoria;

- sono state rappresentate, nel corso delle riunioni tenutesi con il Governo, le rivendicazioni delle associazioni di categoria in materia di revisione normativa della regolazione del settore dell'autotrasporto;
- risulta necessario sostenere la competitività del settore dell'autotrasporto, anche attraverso l'individuazione di ulteriori misure che possano fronteggiare efficacemente la crisi economica ed energetica in atto;
- risulta necessario garantire, nell'espletamento dei servizi di trasporto, la tutela della sicurezza e della regolarità del mercato, come già previsto dalle vigenti disposizioni finalizzate;
- risulta necessario rafforzare il sistema sanzionatorio, come attualmente delineato dall'art. 83-bis del decreto-legge 112/2008, convertito dalla legge 133/2008 e successive modificazioni ed integrazioni, anche in relazione ai tempi di pagamento;
- il Governo segue con attenzione la situazione economica che si viene a determinare a causa della crisi energetica e sta studiando e mettendo in atto misure generali, per abbattere i costi dell'energia e dei carburanti, al fine di consentire ai diversi settori economici colpiti dalla crisi di proseguire le attività traguardando la fine dell'emergenza;

Si concorda quanto segue:

1. Si dà atto che il decreto interministeriale per la ripartizione, per il triennio 2022-2024, del fondo di 240 milioni di euro a favore dell'autotrasporto secondo quanto concordato con le Associazioni di categoria (70 milioni di euro per la deduzione forfettaria delle spese non documentate, 140 milioni di euro per la riduzione compensata dei pedaggi autostradali, 5 milioni di euro per la formazione professionale delle imprese di autotrasporto, 25 milioni di euro per gli investimenti per lo sviluppo dell'intermodalità e della logistica e la sostituzione e ammodernamento del parco veicolare delle imprese) è stato firmato da entrambi i Ministri MIMS/MEF;
2. Si dà atto che il Governo ha già inserito nel decreto-legge n. 17 del 1 marzo 2022 un apposito articolo rubricato "Interventi in favore del settore dell'autotrasporto" che stanZIA per il settore complessivi 79,6 milioni di euro (così ripartiti: incremento di 20 milioni di euro della dotazione di fondi per la riduzione dei pedaggi autostradali; incremento di 5 milioni di euro per la deduzione forfettaria delle spese non documentate per le imprese artigiane; 29,6 milioni di euro ai fini del riconoscimento di un credito di imposta pari al 15% del costo di acquisto del componente AdBlue per la trazione dei veicoli Euro VI/D; 25 milioni di euro ai fini del riconoscimento di un credito di imposta pari al 20% delle spese sostenute per l'acquisto di gas naturale liquefatto per l'alimentazione di veicoli pesanti;
3. Verrà promossa, sul piano normativo, ogni soluzione per il rafforzamento e la redazione del contratto in forma scritta di trasporto, prevedendo, quale elemento essenziale del contratto il rispetto della clausola di adeguamento del costo del carburante di cui al comma 5 dell'articolo 83-bis del decreto-legge 112/2008, nonché - in considerazione dell'emergenza dovuta all'aumento dei costi dell'energia e del gasolio per autotrazione - prevedendo per i contratti stipulati in forma non scritta, l'utilizzo mediante una modifica dell'articolo 6 del decreto legislativo 286/2005, dei valori indicativi di riferimento dei costi di esercizio pubblicati ed aggiornati almeno trimestralmente dal Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili;

4. Verrà promossa, sul piano normativo, ogni soluzione per rafforzare la disposizione di cui al comma 15 dell'articolo 83-bis del decreto-legge 112/2008 garantendo controlli sul rispetto dei tempi di pagamento dei contratti di trasporto, anche mediante il coinvolgimento dell'Autorità Garante per la Concorrenza ed il Mercato e del Comitato Centrale per l'Albo nazionale degli autotrasportatori;
5. per quanto riguarda il Regolamento Europeo 1055/2020 verrà promossa, sul piano normativo ed amministrativo, ogni soluzione ai fini:
 - del rispetto del requisito di cui all'articolo 5 c.1 lett. g) del Regolamento UE 1071/2009, così come modificato dal Regolamento UE 1055/2020, considerando le operazioni di trasporto effettuate con veicoli a motore nelle quali l'impresa svolga il ruolo di vettore materiale del servizio, nonché considerando il requisito soddisfatto con il possesso della autorizzazione generale di cui all'articolo 6 del decreto legislativo n. 261/1999 (servizi postali) per le imprese di trasporto che effettuano trasporti di collettame mediante raggruppamento di più partite e spedizioni ciascuna di peso non superiore a 50 quintali;
 - della previsione di uno specifico fondo – anche presso il MISE nell'ambito degli interventi del PNRR - per favorire la crescita della dimensione aziendale, anche mediante contributi per gli autotrasportatori monoveicolari che escono dal mercato, contributi proporzionati alla massa complessiva dei veicoli con cui si esercita l'attività (da 5.000 euro a 10.000 euro forfettari);
 - della previsione della possibilità di conseguimento, in dispensa dall'esame, dell'attestato di idoneità professionale per l'esercizio del trasporto internazionale di merci dimostrando di aver svolto le relative funzioni presso imprese dello stesso tipo per un periodo continuativo di dieci anni precedenti il 20 agosto 2020, nel rispetto di quanto previsto dall'all'articolo 9 del Regolamento UE 1071/2009, così come modificato dal Regolamento UE 1055/2020;
 - della previsione di un esame semplificato e senza corso propedeutico per coloro che al 20 agosto 2020 siano in possesso dell'attestato di frequenza del corso di formazione preliminare di cui al decreto del Capo Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici protocollo n. 207/2012, per l'esercizio dell'attività con veicoli di massa complessiva fino a 3,5 tonnellate, nel rispetto di quanto previsto dall'all'articolo 8, paragrafo 7, del Regolamento UE 1071/2009, così come modificato dal Regolamento UE 1055/2020;
 - del rafforzamento del mercato, attraverso l'apertura immediata di contatti con la Commissione europea per verificare la possibilità di introdurre la necessità, per l'accesso alla professione, del possesso di almeno 1 veicolo di categoria ecologica Euro più recente;
6. Verrà promossa, sul piano normativo, ogni soluzione finalizzata ad evitare anche per il corrente anno l'applicazione alle imprese del settore del contributo richiesto dall'Autorità di regolazione dei trasporti di cui alla Delibera n. 181 del 16 dicembre 2021 pubblicata il 25 febbraio 2022;
7. Proseguirà il confronto con la committenza e le Associazioni dei vettori per la revisione delle regole e per porre in essere tutte le misure necessarie per garantire il rispetto di tempi certi per il carico e lo scarico delle merci, con conseguente riconoscimento al trasportatore del relativo indennizzo già previsto a normativa vigente;
8. Proseguiranno le interlocuzioni con la Commissione Europea per la definizione di un nuovo progetto di Marebonus con l'attribuzione degli incentivi direttamente alle imprese di autotrasporto, tali interlocuzioni con la Commissione saranno avviate

anche per il progetto Ferrobonus per i trasporti combinati secondo la direttiva 92/106/CE;

9. Saranno accelerate tutte le procedure di pagamento degli incentivi e dei contributi dovuti;
10. Il Ministero si impegna a proseguire nelle azioni a tutela del settore per l'attraversamento del Brennero.

Le Associazioni di categoria dell'autotrasporto, in relazione a quanto previsto nel presente protocollo di intesa, si impegnano a evitare/revocare il fermo nazionale dei servizi di autotrasporto e a garantire la prosecuzione delle attività, senza interruzioni, apportando ogni utile collaborazione per scongiurare azioni di protesta al di fuori di quanto consentito dalla vigente normativa.

Le Associazioni sottopongono ai propri organi interni il presente Protocollo per la ratifica e si impegnano a proseguire rapporti con le istituzioni improntate alla leale collaborazione.

Le parti concordano, infine, di verificare i contenuti e l'attuazione del presente protocollo periodicamente.


Roma,

Per le Associazioni




Trasporti


Per il Governo



 (FEDIT)
 (ANITA)
 (CMA FITA)


SOTTOSCRIVE IL PROTOCOLLO
E IN OGNI CASO ESPRIME
DISSSENSO SUL PUNTO RELATIVO
ALL'APPLICAZIONE DEI COSTI
INDICATIVI DI RIFERIMENTO
AI CONTRATTI STIPULATI NON
IN FORMA SCRITTA 

 (LEGACOOP
PRODUZIONE SERVIZI)

 (CONFARTIGIANATO)

 (CASA ARTIGIANI VBA)

 (CLAAI)

 (CONF COOPERATIVE LAVORO E SERVIZI)

G.U. n.67 del 21.3.2022

DECRETO-LEGGE 21 marzo 2022, n. 21

Misure urgenti per contrastare gli effetti economici e umanitari della crisi ucraina.

Titolo I
CONTENIMENTO PREZZI GASOLIO E BENZINA

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87, quinto comma, della Costituzione;
Visti gli articoli 3 e 4 del Trattato del Nord-Atlantico, ratificato con legge 1° agosto 1949, n. 465;

Visto il decreto-legge 25 febbraio 2022, n. 14, recante «Disposizioni urgenti sulla crisi in Ucraina»;

Visto il decreto-legge 28 febbraio 2022, n. 16, recante «Ulteriori misure urgenti per la crisi in Ucraina»;

Visto il decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17, recante «Misure urgenti per il contenimento dei costi dell'energia elettrica e del gas naturale, per lo sviluppo delle energie rinnovabili e per il rilancio delle politiche industriali»;

Ritenuta la straordinaria necessita' e urgenza di adottare misure urgenti per contrastare gli effetti economici e umanitari della grave crisi internazionale in atto in Ucraina anche in ordine allo svolgimento delle attivita' produttive;

Considerata la necessita' e l'urgenza di fronteggiare la situazione di eccezionale instabilita' del funzionamento del sistema nazionale di gas naturale derivante dal conflitto russo ucraino, avuto riguardo altresì all'esigenza di garantire il soddisfacimento della domanda di gas naturale riferita all'anno termico 2022-2023;

Ritenuta la straordinaria necessita' e urgenza, connessa alla grave crisi internazionale in atto in Ucraina, di emanare disposizioni in materia di contenimento di prezzi dell'energia sul mercato italiano;

Considerata la necessita' e l'urgenza di introdurre specifiche disposizioni per fare fronte alle eccezionali esigenze connesse all'impatto della crisi internazionale in atto sul piano interno, con misure in tema di accoglienza e potenziamento delle capacita' amministrativa;

Ritenuta la straordinaria necessita' e urgenza di assicurare il rafforzamento dei presidi per la sicurezza, la difesa nazionale, le reti di comunicazione elettronica e degli approvvigionamenti di materie prime;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 18 marzo 2022;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e dei Ministri degli affari esteri e della cooperazione internazionale, dell'interno, dell'economia e delle finanze, dello sviluppo economico, delle politiche agricole alimentari e forestali, della transizione ecologica, del lavoro e delle politiche sociali, della salute e delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili;

Emana
il seguente decreto-legge:

Art. 1
Riduzione delle aliquote di accisa sulla benzina e sul gasolio impiegato come carburante

1. In considerazione degli effetti economici derivanti dall'eccezionale incremento dei prezzi dei prodotti energetici, le aliquote di accisa sulla benzina e sul gasolio impiegato come carburante, di cui all'Allegato I al testo unico delle accise approvato con il decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, sono rideterminate, relativamente al periodo di cui al comma 2, nelle seguenti misure:

a) benzina: 478,40 euro per 1000 litri;
b) olio da gas o gasolio usato come carburante: 367,40 euro per 1000 litri.

2. La rideterminazione delle aliquote di accisa di cui al comma 1 si applica dal giorno di entrata in vigore del presente decreto e fino al trentesimo giorno successivo alla medesima data.

3. In dipendenza della rideterminazione dell'aliquota di accisa sul gasolio usato come carburante stabilita dal comma 1, l'aliquota di accisa sul gasolio commerciale usato come carburante, di cui al numero 4-bis della Tabella A allegata al testo unico delle accise di cui al decreto legislativo n. 504 del 1995, non trova applicazione per il periodo indicato nel comma 2 del presente articolo. Nel medesimo periodo non trovano applicazione le aliquote di accisa ridotte sulla benzina e sul gasolio usato come carburante di cui al numero 12 della Tabella A allegata al testo unico delle accise di cui

al decreto legislativo n. 504 del 1995.

4. Per il periodo dal 1° gennaio al 28 febbraio 2022 non trova applicazione la disposizione di cui al comma 290 dell'articolo 1 della legge n. 244 del 2007. Per il medesimo periodo, le maggiori entrate dell'imposta sul valore aggiunto relative alle cessioni di benzina e gasolio impiegati come carburanti per autotrazione derivanti dalle variazioni del prezzo internazionale del petrolio greggio espresso in euro, sono accertate con le modalità di cui all'articolo 1, comma 291, della legge 24 dicembre 2007 n. 244.

5. Ai fini della corretta applicazione delle aliquote di accisa di cui al comma 1, gli esercenti i depositi commerciali di prodotti energetici assoggettati ad accisa di cui all'articolo 25, comma 1, del testo unico delle accise di cui al decreto legislativo n. 504 del 1995 e gli esercenti gli impianti di distribuzione stradale di carburanti di cui al comma 2, lettera b), del medesimo articolo 25 trasmettono all'Ufficio competente per territorio dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, con le modalità di cui all'articolo 19-bis del predetto testo unico ovvero per via telematica, i dati relativi ai quantitativi di benzina e di gasolio usato come carburante giacenti nei serbatoi dei relativi depositi e impianti sia alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge che al trentesimo giorno successivo alla medesima data; la comunicazione dei predetti dati è effettuata entro 5 giorni lavorativi a partire da ciascuna delle predette date. In caso di mancata comunicazione dei dati di cui al presente comma, trova applicazione l'articolo 50 del testo unico delle accise di cui al decreto legislativo n. 504 del 1995.

6. Per le medesime finalità di cui al comma 5 i titolari dei depositi fiscali e gli esercenti dei depositi commerciali di cui agli articoli 23 e 25 del testo unico delle accise n. 504 del 1995, nel periodo di applicazione delle aliquote di accisa rideterminate ai sensi del comma 1, riportano nel documento amministrativo semplificato telematico di cui all'articolo 11 del decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157 e all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito con modificazioni dalla legge 24 novembre 2006, n. 286 l'aliquota di accisa applicata ai quantitativi dei prodotti energetici indicati nel medesimo documento.

7. Al fine di prevenire il rischio di manovre speculative derivanti dalla rideterminazione delle aliquote di accisa di cui al comma 1, il Garante per la sorveglianza dei prezzi si avvale della collaborazione dei Ministeri, degli enti e degli organismi indicati nell'articolo 2, comma 199, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, nonché del supporto operativo del Corpo della Guardia di finanza per monitorare l'andamento dei prezzi, anche relativi alla vendita al pubblico, di benzina e gasolio usato come carburante praticati nell'ambito dell'intera filiera di distribuzione commerciale dei medesimi prodotti. La Guardia di finanza agisce con i poteri di indagine a essa attribuiti ai fini dell'accertamento dell'imposta sul valore aggiunto e delle imposte dirette, anche ai sensi dei commi 2, lettera m), e 4 dell'articolo 2 del decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 68. Per le finalità di cui al presente comma e per lo svolgimento dei compiti di polizia economico-finanziaria il Corpo della Guardia di finanza ha accesso diretto, anche in forma massiva, ai dati inerenti alle giacenze di cui al comma 5 e ai dati contenuti nel documento amministrativo semplificato telematico; il medesimo Corpo segnala all'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, per l'adozione dei provvedimenti di competenza, elementi, rilevati nel corso delle attività di monitoraggio di cui al presente comma, sintomatici di condotte che possano ledere la concorrenza ai sensi della legge 10 ottobre 1990, n. 287 o costituire pratiche commerciali scorrette ai sensi del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti dal presente comma con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

8. Successivamente al periodo previsto dal comma 2 e fino al 31 dicembre 2022, ferme restando le condizioni di cui all'articolo 1, comma 291, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, le aliquote di accisa applicate ai prodotti di cui al comma 1 possono essere rideterminate con il decreto emanato ai sensi del comma 290 del medesimo articolo 1 della legge n. 244 del 2007, adottato anche con cadenza diversa da quella ivi prevista.

9. Agli oneri derivanti dai commi da 1 a 3 del presente articolo, valutati in 588,25 milioni per l'anno 2022 e 30,78 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede, quanto a 255,49 milioni per l'anno 2022, mediante le maggiori entrate derivanti dal comma 4 e, quanto a 332,76 milioni per l'anno 2022 e 30,78 milioni di euro per l'anno 2024, ai sensi dell'articolo 38.

Titolo III
SOSTEGNO ALLE IMPRESE

Capo III
Misure a sostegno di autotrasporto, agricoltura, pesca, turismo

Art. 13
Ferrobonus e marebonus

1. Per le finalità di cui all'articolo 1, comma 647, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, comma 110, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 e dall'articolo 1, comma 672, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, e' autorizzata la spesa di ulteriori 19,5 milioni di euro per l'anno 2022.

2. Per le finalità di cui all'articolo 1, comma 648, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, comma 111, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 e dall'articolo 1, comma 673, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, e' autorizzata la spesa di ulteriori 19 milioni di euro per l'anno 2022.

3. Agli oneri derivanti dai commi 1 e 2, pari a complessivi 38,5 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede ai sensi dell'articolo 38.

Art. 14
Clausola di adeguamento corrispettivo

1. All'articolo 6 del decreto legislativo del 21 novembre 2005 n. 286, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 3, lettera d), dopo le parole «modalità di pagamento» sono inserite le seguenti: «, nonché clausola di adeguamento di tale corrispettivo al costo del carburante, sulla base delle variazioni intervenute nel prezzo del gasolio da autotrazione a seguito delle rilevazioni mensili del Ministero della transizione ecologica, qualora dette variazioni superino del 2 per cento il valore preso a riferimento al momento della stipulazione del contratto o dell'ultimo adeguamento effettuato»;

b) dopo il comma 6 e' aggiunto il seguente: «6-bis. Al fine di mitigare gli effetti conseguenti all'aumento dei costi del carburante per autotrazione incentivando, al contempo, il ricorso alla forma scritta nella stipulazione in caso di contratti di trasporto di merci su strada, il corrispettivo nei contratti di trasporto di merci su strada conclusi in forma non scritta, si determina in base ai valori indicativi di riferimento dei costi di esercizio dell'impresa di trasporto merci per conto di terzi, pubblicati e aggiornati dal Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili ai sensi dell'articolo 1, comma 250, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

2. All'articolo 1, comma 250, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, dopo le parole «pubblica e aggiorna» e' inserita la seguente: «trimestralmente».

Art. 15
Contributo pedaggi per il settore dell'autotrasporto

1. Al fine di sostenere il settore dell'autotrasporto in considerazione degli effetti economici derivanti dall'eccezionale incremento dei prezzi dei prodotti energetici, l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 2, comma 3, del decreto-legge 28 dicembre 1998, n. 451, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1999, n. 40, e' ulteriormente incrementata di 15 milioni di euro per l'anno 2022.

2. Per le medesime finalità di cui al comma 1, l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 150, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, e' ulteriormente incrementata di 5 milioni di euro per l'anno 2022. Tali risorse sono destinate ad aumentare la deduzione forfettaria, limitatamente al periodo d'imposta 2021, di spese non documentate di cui all'articolo 1, comma 106, della legge 23 dicembre 2005, n. 266.

3. Agli oneri derivanti dai commi 1 e 2 pari a 20 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede ai sensi dell'articolo 38.

Art. 16
Esonero versamento del contributo per il funzionamento dell'Autorità di regolazione dei trasporti

1. Al fine di mitigare gli effetti economici derivanti dagli aumenti eccezionali dei prezzi dei carburanti e dei prodotti energetici, per l'esercizio finanziario 2022, le imprese di autotrasporto merci per conto di terzi, iscritte all'Albo nazionale delle persone fisiche e giuridiche che esercitano l'autotrasporto di cose per conto di terzi di cui alla legge 6 giugno 1974, n. 298, non sono tenute al versamento del contributo, di cui all'articolo 37, comma 6, lettera b), del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201,

convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214. A tal fine e' autorizzata la spesa pari a 1,4 milioni di euro per l'anno 2022, alla cui copertura si provvede mediante corrispondente utilizzo delle risorse di cui al Fondo di parte corrente di cui all'articolo 34-ter, comma 5, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, iscritto nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili.

Art. 17

Fondo per il sostegno del settore dell'autotrasporto

1. Al fine di mitigare gli effetti economici derivanti dagli aumenti eccezionali dei prezzi carburanti, e' istituito un fondo, nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili, con una dotazione di 500 milioni di euro per l'anno 2022, da destinare al sostegno del settore dell'autotrasporto.

2. Con decreto del Ministero delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono definiti i criteri di determinazione, le modalita' di assegnazione e le procedure di erogazione delle risorse di cui al comma 1, nel rispetto della normativa europea sugli aiuti di Stato.

3. Agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 500 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede ai sensi dell'articolo 38.

***** OMISSIS *****

Art. 39

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addi' 21 marzo 2022

MATTARELLA

Draghi, Presidente del Consiglio dei ministri

Di Maio, Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale

Lamorgese, Ministro dell'interno

Franco, Ministro dell'economia e delle finanze

Giorgetti, Ministro dello sviluppo economico

Patuanelli, Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali

Cingolani, Ministro della transizione ecologica

Orlando, Ministro del lavoro e delle politiche sociali

Speranza, Ministro della salute

Giovannini, Ministro delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili

Visto, il Guardasigilli: Cartabia